

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 68 ad iniziativa della Giunta regionale:  
Modifiche norme Terzo Settore:  
legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale) e legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di modifica della legge regionale 15/2012 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) e della legge regionale 9/2004 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale) si inserisce nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo primario di rendere più equi i principi che regolano i requisiti per l'iscrizione ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, ampliando la platea degli ammissibili al registro, nel primo caso, agli enti di coordinamento o federazione di organismi di volontariato anche in caso che gli aderenti agli stessi non siano a loro volta iscritti al registro regionale, e nel secondo caso alle associazioni di promozione sociale di nuova costituzione e alle organizzazioni di volontariato che intendono trasformarsi in Associazione di promozione sociale.

## **RELAZIONE**

### **LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2004, N. 9**

La legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 inerente "Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale" disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale le quali, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), svolgono, in forma continuativa, attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. La l.r. 9/2004 disciplina altresì la tenuta del registro regionale delle associazioni di promozione sociale (APS).

Nello specifico l'articolo 5, comma 1, della legge in parola, prevede che "La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale aventi sede nel proprio territorio, al quale possono essere iscritte le associazioni di cui all'articolo 2, costituite ai sensi dell'articolo 3, operanti da almeno un anno".

Si propone la modifica del predetto articolo 5 della l.r. 9/2004, sostituendone il comma 1 con il seguente:

"La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale aventi sede nel proprio territorio, al quale possono essere iscritte le associazioni di cui all'articolo 2, costituite ai sensi dell'articolo 3."

In particolare con tale sostituzione si propone di eliminare la seguente dicitura all'interno di tale articolo "operanti da almeno un anno" in quanto tale disposizione impedisce di ottenere l'immediata iscrizione al registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, dovendo le stesse, per tale previsione normativa, attendere un ragguardevole lasso di tempo prima della loro iscrizione che, allo stato attuale della evoluzione normativa (riforma del Terzo settore), non trova più alcuna giustificazione, in particolare per tutte quelle ipotesi di realtà associative, già ricomprese all'interno del perimetro del Terzo Settore (ad. es. Organizzazioni di Volontariato già iscritte nei registri regionali) che intendano semplicemente riconfigurarsi quale APS, in base alla propria autonomia privata e al relativo principio di libera scelta della propria natura giuridica.

Rispetto a questa eventualità (Trasformazione da ODV in APS e viceversa in regime transitorio, in assenza del RUNTS) dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono state diramate circolari esplicative (Circolare n. 4313 del 18/05/2020; Circolare n. 12411 del 16/11/2020), che seppur da un punto di vista teleologico-evolutivo, hanno inteso favorire la modifica delle discipline regionali nel senso sopra esplicitato. Tale interpretazione è stata successivamente avallata dalla

stessa PF Produzione Legislativa del Servizio di Avvocatura Regionale in un recente pronunciamento interpretativo (Parere Prot. ID. 21504353 del 09/12/2020) in virtù del quale “Al fine di regolare le situazioni transitorie si potrebbe altresì introdurre un’ulteriore disposizione (*rectius: normativa*) che, sulla falsariga dell’orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in applicazione del principio di unicità del RUNTS, ritenga valida ai fini dell’iscrizione nel registro regionale, la pregressa anzianità di iscrizione in un altro registro regionale dello stesso ente del Terzo settore, prima della sua trasformazione.”.

La presente proposta di modifica intende, pertanto, recepire tali indirizzi ministeriali conseguenti alle novità della riforma del Terzo settore, il cui Codice (CTS) all’articolo 102, comma 1, lettera a), abroga la stessa legge 383/2000 (pur mantenendo in vita le relative leggi regionali in attesa dell’Avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS: articolo 101, comma 2, CTS) e quindi la stessa fonte nazionale che ha fatto da modello - anche sul punto di specie - alla l.r. 9/2004.

### LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2012, N. 15

La legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 inerente “Norme per la promozione e la disciplina del volontariato” disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato aventi finalità di carattere sociale, civile e culturale, nonché la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

L’articolo 3 “Organizzazioni di volontariato” al comma 2 prevede che “Le organizzazioni di volontariato assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie finalità, compatibilmente con lo scopo solidaristico. Si considera organizzazione di volontariato, alle medesime condizioni, ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato, purché tutti gli aderenti siano iscritti al registro di cui all’articolo 4.”.

L’articolo 4 prevede che è istituito, ai sensi della legge 266/1991, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, al quale sono iscritte le organizzazioni aventi sede e operanti nel territorio regionale nonché le organizzazioni aventi almeno una sede operativa nel medesimo territorio.

Si propone la modifica dell’articolo 3 della l.r. 15/2012, sostituendone il comma 2, con il seguente:

“Le organizzazioni di volontariato assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie finalità, compatibilmente con lo scopo solidaristico. Si considera altresì organizzazione di volontariato, nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico sul terzo settore, ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato.”.

In particolare con tale sostituzione si propone di eliminare la seguente dicitura all’interno del secondo comma di tale articolo “purché tutti gli aderenti siano iscritti al registro di cui all’art. 4” in quanto tale disposizione comporta che, per poter chiedere ed ottenere l’iscrizione al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, tutti gli aderenti di un ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato debbano essere a loro volta iscritti al registro medesimo. Nel contesto dello stesso comma si propone di eliminare “alle medesime condizioni” sostituito dall’inciso “nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico sul terzo settore” che rinvia alle novità del Codice del terzo settore in relazione alle Organizzazioni di Volontariato.

Sono pervenute in tal senso molteplici sollecitazioni sia dagli organismi che rappresentano le organizzazioni di volontariato che da numerose organizzazioni stesse sulla necessità di modificare la legge in quanto si ritiene eccessivamente penalizzante per le federazioni non poter chiedere l’iscrizione al registro regionale anche se solo una o qualcuna delle associazioni federate non risulta a sua volta già iscritta al registro.

Il Coordinamento e le federazioni di organismi di volontariato sicuramente sono un valore aggiunto nel mondo del terzo settore in quanto svolgono un’importante attività di coordinamento, consulenza e sostegno alle organizzazioni aderenti con interventi sociali che acquisiscono una maggiore efficacia in quanto provenienti da un’azione collettiva.

L’iscrizione al Registro regionale significa poter stipulare convenzioni con la Regione e gli enti locali ed accedere ai finanziamenti di bandi/avvisi pubblici (articolo 5 e articolo 8 della l.r. 15/2012).

Non riconoscere la possibilità ai coordinamenti e federazioni di organismi di volontariato di poter accedere a tali vantaggi solo perché non tutte le associate sono iscritte al registro regionale, è una penalizzazione invalidante per poter svolgere appieno attività progettuali e da statuto, d’altro canto il coordinamento o la federazione che chiede l’iscrizione al registro regionale deve comunque avere tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

Per venire incontro a tali esigenze lo stesso Testo Unico del Terzo Settore, approvato con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 prevede, all'articolo 32 (Organizzazioni di volontariato), la possibilità di costituire organizzazioni di volontariato, in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, con un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato. Il comma 2 dello stesso articolo così recita: "Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato". Tale disciplina deve intendersi un principio dell'ordinamento giuridico sul terzo settore.

Le nuove esigenze del mondo del terzo settore e la loro stessa evoluzione nel tempo hanno, pertanto, indotto il legislatore nazionale a prendere in considerazione realtà associative, anche di secondo livello, che prevedono all'interno della loro compagine anche altre realtà del terzo settore purché il loro numero non snaturi il carattere di associazione di volontariato dell'organismo complessivo.

La presente proposta di modifica dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 15/2012, pertanto, intende anticipare i principi della riforma del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) per quanto concerne la possibilità di considerare altresì organizzazione di volontariato ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sul terzo settore, così come positivizzati dal recente testo Unico del Terzo Settore.

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**  
**(articolo 3 ter, commi 2 e 3, della l.r. 3/2015)**

Art. 1

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 9/2004)

L'articolo 1 della proposta va a sostituire il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2004, sostanzialmente cancellando la dicitura "operanti da almeno un anno", con l'obiettivo di eliminare il requisito di un anno di operatività richiesto alle associazioni di promozione sociale per potersi iscrivere al registro regionale.

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>PROPOSTA MODIFICA</b>
<b>Art. 5</b> (Registro regionale)	<b>Art. 5</b> (Registro regionale)
1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale aventi sede nel proprio territorio, al quale possono essere iscritte le associazioni di cui all'articolo 2, costituite ai sensi dell'articolo 3, operanti da almeno un anno.	1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale aventi sede nel proprio territorio, al quale possono essere iscritte le associazioni di cui all'articolo 2, costituite ai sensi dell'articolo 3. <del>operanti da almeno un anno.</del>

Art. 2

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 15/2012)

L'articolo 2 della proposta va a sostituire il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 15/2012 sostanzialmente apportando le seguenti modifiche:

- aggiunta, al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 15/2012, della locuzione "altresì", che ha la mera finalità di considerare come ulteriore categoria di organizzazioni di volontariato gli enti di coordinamento e federazione di organismi di volontariato e va a cancellare la disposizione "alle medesime condizioni", in quanto ritenuta superflua e sostituita con il successivo inciso;
- inserimento della dicitura "nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sul terzo settore" in quanto si ritiene opportuno far riferimento alla recente normativa che disciplina il terzo settore;
- cancellazione della disposizione "purché tutti gli aderenti siano iscritti al registro di cui all'articolo 4" in quanto si permette agli enti di coordinamento e federazioni di organismi di volontariato di potersi iscrivere al registro regionale anche se non tutti gli aderenti agli stessi siano a loro volta iscritti.

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>PROPOSTA MODIFICHE</b>
<b>Art. 3</b> (Organizzazioni di volontariato)	<b>Art. 3</b> (Organizzazioni di volontariato)
2. Le organizzazioni di volontariato assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie	2. Le organizzazioni di volontariato assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie

<p>finalità, compatibilmente con lo scopo solidaristico. Si considera organizzazione di volontariato, alle medesime condizioni, ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato, purché tutti gli aderenti siano iscritti al registro di cui all'articolo 4.</p>	<p>finalità, compatibilmente con lo scopo solidaristico. Si considera <b>altresì</b> organizzazione di volontariato, <del>alle medesime condizioni</del> <b>nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sul terzo settore</b>, ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato, <del>purché tutti gli aderenti siano iscritti al registro di cui all'articolo 4.</del></p>
--	---

-----

Gli articoli 1 e 2 sono di natura meramente ampliativa di diritti della sfera giuridica dei destinatari permettendo loro l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale e pertanto non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

## SCHEDA AIR - ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

### RELATIVA ALL'INTERVENTO

Elementi di analisi	
<b>Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</b>	<p><u>CONTESTO NAZIONALE</u></p> <p>L'intervento si inserisce nel contesto della "Riforma Nazionale del Terzo Settore", termine con il quale si indica il complesso di norme che ha ridisciplinato il no profit e l'impresa sociale. Ad oggi, l'intervento legislativo non è stato ancora completato, in quanto non sono stati emanati tutti gli atti previsti dai decreti legislativi di attuazione della legge delega 106/2016 che prevede la riscrittura delle regole per gli enti del Terzo settore, con l'obiettivo di semplificare una miriade di registri nazionali e locali e una serie di regimi fiscali diversi stratificati negli anni.</p> <p>L'articolo 5 della legge 106/2016 ha fornito criteri e principi direttivi per una precisa definizione delle attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso. In particolare: armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale e riconoscimento delle tutele dello status di volontario e della specificità delle organizzazioni di volontariato e di quelle operanti nella protezione civile.</p> <p>Il d.lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore (CTS), a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, entrato in vigore il 3 agosto 2017, provvede "al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti" configurandosi come uno strumento unitario in grado di garantire la "coerenza giuridica, logica e sistematica" di tutte le componenti del Terzo settore al fine di "sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali".</p> <p>Il Codice: delimita il perimetro del Terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte individuati in: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative (articolo 41 del Codice e circolare n. 2 del 5 marzo 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e società di mutuo soccorso. Inoltre, il Codice:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- prevede l'obbligo, entro il 31 maggio 2022, per tutti gli enti di terzo settore di modificare i loro statuti inserendovi l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS;</li><li>- prescrive l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.</li></ul>

L'iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il Terzo settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. Sulla G.U. n.261 del 21 ottobre 2020, è stato pubblicato il decreto 15 settembre 2020 istitutivo del RUNTS che sarà operativo in seguito all'emanazione delle norme di attuazione del decreto legislativo. Il Registro, operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma gestito operativamente e con modalità informatiche su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma, disciplina il funzionamento a regime del Registro medesimo. I primi ETS ad accedere al nuovo Registro unico saranno le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), già iscritte ai Registri Regionali, che verranno trasigrate nelle corrispondenti sezioni regionali del RUNTS, con l'eliminazione contestuale dei registri attuali delle APS e delle ODV.

#### CONTESTO REGIONALE

La legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 inerente "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato" disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato aventi finalità di carattere sociale, civile e culturale, nonché la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui all'art.4.

L'articolo 101, comma 2, del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che fino all'istituzione del RUNTS continuano ad applicarsi le norme previgenti.

L'articolo 3 "Organizzazioni di volontariato" della l.r. 15/2012 al comma 2 prevede che "Le organizzazioni di volontariato assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie finalità, compatibilmente con lo scopo solidaristico. Si considera organizzazione di volontariato, alle medesime condizioni, ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato, purché tutti gli aderenti siano iscritti al registro di cui all'articolo 4".

Il Coordinamento e le federazioni di organismi di volontariato sicuramente sono un valore aggiunto nel mondo del terzo settore in quanto svolgono un'importante attività di coordinamento, consulenza e sostegno alle organizzazioni aderenti con interventi sociali che acquisiscono una maggiore efficacia in quanto provenienti da un'azione collettiva.

L'iscrizione al Registro regionale implica la possibilità di stipulare convenzioni con la Regione e gli enti locali ed accedere ai finanziamenti di bandi/avvisi pubblici (articolo 5 e articolo 8 della l.r. 15/2012).

A titolo di esempio: l'articolo 13-quaterdecies del decreto legge 137/2020 (c.d. Ristori) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo, istituito per far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato iscritte, nelle more dell'operatività del RUNTS, ai registri regionali (oltre che alle associazioni di promozione, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). I criteri di ripartizione



delle risorse del Fondo sono fissati con decreto interministeriale Lavoro/MEF, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il Fondo è stato incrementato dall'articolo 14 del decreto legge n. 41 del 2021 (c.d. Decreto sostegni) di 100 milioni di euro per il 2021.

Sono pervenute, in tal senso, molteplici sollecitazioni sia dagli organismi che rappresentano le organizzazioni di volontariato che da numerose organizzazioni stesse sulla necessità di modificare la legge regionale di riferimento per l'aspetto riguardante gli enti di coordinamento e le federazioni di organismi di volontariato in quanto si ritiene eccessivamente penalizzante per questi non poter chiedere l'iscrizione al registro regionale anche se solo una o qualcuna delle associazioni federate non risulta a sua volta già iscritta al registro.

La legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 inerente "Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale" disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale le quali, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), svolgono, in forma continuativa, attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In particolare l'articolo 5 della legge regionale in parola istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale aventi sede nel territorio regionale, al quale possono essere iscritte le associazioni operanti da almeno un anno. Sono pervenute, in riferimento al requisito richiesto dalla norma regionale dell'operatività di almeno un anno, ai fini dell'iscrizione al registro regionale, molteplici sollecitazioni sia dagli organismi che rappresentano le associazioni di promozione sociale che da numerose associazioni stesse sulla necessità di eliminare tale requisito in quanto si ritiene eccessivamente penalizzante per le associazioni non poter chiedere l'iscrizione al registro regionale se sono di nuova costituzione o comunque se non abbiano maturato un anno di operatività. Inoltre, sempre in attuazione del requisito di un anno di attività, attualmente non possono iscriversi al registro delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) neanche le Organizzazioni di Volontariato (o altri enti del terzo settore) trasformate in APS, se non hanno maturato un anno di attività come APS (quindi attualmente le Organizzazioni di Volontariato devono prima modificare lo statuto per la trasformazione in APS e solo dopo un anno di attività come tale potranno richiedere l'iscrizione al registro delle APS) con la conseguenza che tali associazioni: vengono cancellate dal registro regionale delle ODV perché non sono più tali in quanto con la modifica statutaria sono divenute APS ma non possono essere reinscritte nel registro come APS perché non hanno l'anno di attività, quindi sono attualmente escluse da bandi di finanziamento sia le APS non iscritte perché non hanno il requisito di un anno di operatività sia le Organizzazioni di Volontariato o altri enti del terzo settore che non hanno lo stesso requisito a seguito di trasformazione in APS.

#### OBIETTIVI

Nell'ottica di anticipare anche nell'ordinamento regionale i principi del CTS, si intende:

- ammettere all'iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato anche gli enti di coordinamento o federazione di organismi di volontariato, senza il vincolo che tutti gli aderenti agli stessi siano iscritti al registro di cui all'articolo 4 della l.r. 15/2012, ma prevedendo che siano



	<p>applicati i limiti e i principi del CTS in merito. L'obiettivo si persegue modificando, all'articolo 3, comma 2, i criteri di definizione di suddetti organismi e federazioni quali organizzazioni di volontariato, prevedendo che i suddetti criteri si rifacciano all'ordinamento nazionale vigente (CTS);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ammettere all'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, sia le Associazioni di Promozione sociale regolarmente costituite ed aventi tutti i requisiti richiesti dalla normativa in vigore anche se non abbiano un anno di operatività, sia le Organizzazioni di Volontariato che abbiano modificato lo statuto trasformandosi in APS che non abbiano un anno di operatività come tali.</li> </ul> <p>L'eliminazione del requisito dell'operatività "da almeno un anno" permetterebbe alla Regione: di iscrivere immediatamente al registro regionale – senza cioè attendere il periodo annuale- sia le Associazioni di Promozione sociale appena ne venga richiesta formalmente l'iscrizione; sia le OdV che hanno modificato gli statuti trasformandosi in APS.</p> <p>D'altronde, la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18/5/2020, in riscontro alla richiesta di parere della ns. Regione sull'operatività almeno annuale della neo APS ai fini dell'iscrizione nei registri regionali, alla luce della novità del Codice del terzo Settore (CTS) di cui al d.lgs.117/2017 e s.m.i., suggerisce di accedere ad una nuova possibile interpretazione - più evolutiva e teleologica rispetto ad una di natura testuale e formale – che possa essere più in armonia con la ratio e con i principi informativi della nuova disciplina del CTS, che non prevede tale requisito.</p> <p>L'obiettivo si persegue modificando l'articolo 5 della l.r. 9/2004, eliminando il requisito di un anno di attività attualmente necessario per l'iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, in linea con l'ordinamento nazionale vigente (Codice del Terzo Settore).</p>
<p><b>Procedure di consultazione precedenti l'intervento</b></p>	<p>Essendo l'intervento urgente data la previsione di avvio di numerose misure a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte, nelle more dell'iscrizione al RUNTS, ai registri regionali, si è provveduto ad esperire unicamente la consultazione interna delle seguenti strutture regionali preposte alle iscrizioni al registro regionale (come previsto dall'Allegato A, punto 1.7 della D.G.R. n. 366 del 21/03/2021 – Procedura straordinaria):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P.F. Contrasto violenza di genere e Terzo Settore</li> <li>P.F. Beni e attività Culturali</li> <li>P.F Biodiversità e Rete Ecologica regionale</li> <li>Servizio Protezione Civile</li> <li>P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza alimentare (ARS) tramite richiesta di pareri ai Dirigenti in merito alla proposta di legge regionale. (Procedura straordinaria prevista dalla D.G.R. n. 366 del 21/3/2021 – Allegato A punto 1.7). Pareri acquisiti con ID n. 23673382 del 28/07/2021 e ID n. 23685465 del 29/07/2021. Si intendono acquisiti i pareri del Dirigente PF Beni e Attività Culturali e del Dirigente Servizio Protezione Civile in base a quanto disposto dall'articolo 20 della D.G.R. n. 1415/2005 Regolamento interno della Giunta regionale. Sono inoltre stati informati della proposta di modifica legislativa, con nota ID 23678238 del 28/07/2021, i rappresentanti degli organismi del terzo settore, i quali, sentiti per le vie brevi rispetto a quanto ricevuto, hanno dato riscontro favorevole.</li> </ul>

<b>Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione</b>	<p>Il non intervento precluderebbe alle categorie di ETS menzionate (organismi di coordinamento, federazioni di volontariato che non abbiano tutti gli aderenti iscritti ai registri regionali; Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato trasformati in APS operativi da meno di un anno) la possibilità di iscrizione al Registro Regionale e l'accesso alle opportunità e benefici collegati a tale iscrizione, in un contesto in cui continua ad essere ignoto l'avvio dell'operatività del RUNTS che aprirebbe le opportunità di iscrizione a categorie di soggetti che ad oggi restano escluse in base alla normativa regionale, normativa sempre più inattuale per quel che riguarda il "perimetro" di definizione degli ETS, oggetto della presente modifica normativa.</p>
<b>Opzione alternative all'intervento regolatorio</b>	<p>L'unica opzione alternativa è configurata dall'attesa dell'entrata in vigore del RUNTS, per la quale ad oggi non si hanno date certe.</p>
<b>Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle MPMI</b>	<p>L'intervento apre l'opportunità ad ulteriori potenziali beneficiari (organismi di coordinamento e federazioni di volontariato i cui aderenti non siano nella totalità iscritti nei registri regionali e Associazioni di Promozione sociale e Organizzazioni di Volontariato che hanno modificato lo statuto trasformandosi in APS che sono operativi da meno di un anno) di iscriversi al Registro Regionale con conseguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibilità di accedere ai benefici previsti dalla normativa;</li> <li>- Trasmigrazione a cura della Regione nel RUNTS, una volta che questo sarà operativo.</li> </ul> <p>Gli oneri informativi in capo alla Regione comportano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblicazione sul BURM;</li> <li>- pagina di Amministrazione trasparente;</li> <li>- la pubblicazione su siti istituzionali;</li> <li>- l'informativa diretta ad organismi di rappresentanza e a CSV Marche che a loro volta estendono tali comunicazioni e informazione per il tramite dei loro canali all'esterno e agli sportelli territoriali.</li> </ul>
<b>Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, nonché sulle politiche per particolari categorie di soggetti</b>	<p>Nessuna</p>
<b>Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</b>	<p>L'intervento comporterà l'ampliamento della platea delle ODV e delle APS iscrivibili al Registro regionale di cui alla l.r. 15/2012 e alla l.r. 9/2004. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento, ai sensi della DGR. n. 1789/2012 sono tutte le strutture responsabili delle sezioni in cui è articolato il Registro delle Organizzazioni di Volontariato, ossia:</p> <p>P.F. Contrasto violenza di genere e Terzo Settore  P.F. Beni e attività Culturali  P.F. Biodiversità e Rete Ecologica regionale  Servizio Protezione Civile  P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza alimentare (ARS).</p>
<b>Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</b>	<p>Sono rispettati i principi disposti dall'articolo 14, commi 5 ter, 24 bis, 24 ter e 24 quater della legge 246/2005 in quanto la presente proposta di modifica della l.r. 15/2012 e della l.r. 9/2004 prevede esclusivamente un'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa di riferimento, creando situazioni vantaggiose per i destinatari senza apportare maggiori oneri per gli stessi e senza introdurre procedure o meccanismi operativi più gravosi o</p>

	complessi. Pertanto non è stato superato il livello minimo di regolazione comunitaria.
--	--